

La separazione delle carriere: premessa ineludibile del giusto processo.

Va accolto con piacere l'invito alla riflessione che il Presidente della Corte d'Appello di Brescia rivolge dalle pagine di questo giornale (il Dubbio 15/6/2019) anche agli avvocati, sul tema della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti che, è chiaro, non può essere esaurito nell'ambito ristretto di un articolo sulle pagine di un quotidiano. Vale comunque la pena di affrontare, anche soltanto per sintesi, le questioni evocate.

Data per condivisa l'enunciazione dello scopo cui la separazione dovrebbe servire nella visione generale del processo (tendenzialmente) accusatorio, la prima riflessione dovrebbe essere quella che la nostra Costituzione (art. 111, secondo comma) impone, già ormai da quasi un ventennio, che ogni processo debba (non possa) svolgersi davanti a giudice *terzo e imparziale*, aggettivazioni che individuano contenuti nettamente diversi tra loro: l'*imparzialità* del Giudice allude alla sua *indifferenza* rispetto al contenuto della causa - nel processo penale ciò significa mancanza di coinvolgimento personale rispetto al fatto storico ed alle tesi dell'una o dell'altra parte - ed è quindi una condizione personale che si riflette sull'attività del giudicare; la *terzietà* allude invece alla *estraneità* dello *status* del giudice rispetto a quello del pubblico ministero e dell'avvocato. Tali due requisiti dovrebbero sussistere *prima* ed a prescindere dalla celebrazione del processo: affrontare il problema dell'assetto istituzionale dell'esercizio della giurisdizione dall'analisi dei risultati significa, lo dico con assoluto rispetto dell'opinione altrui, affrontare il problema dal fondo.

Che poi le immancabili statistiche (sulla base di dati che la magistratura, e solo lei, raccoglie e che faticosamente gli avvocati cercano di ottenere per poter sviluppare un ragionamento) diano ragione agli antagonisti della separazione delle carriere è tutto da verificare: perché il 30% delle assoluzioni del collegiale ed il 70% del monocratico andrebbero confrontati con il merito delle vicende portate in decisione e, soprattutto, con i canoni di osservanza del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), che fanno sì che il pubblico ministero eserciti l'azione penale in ogni caso in cui la notizia di reato non appaia manifestamente infondata ed appaia sostenibile in giudizio, criteri a basso indice di obiettività. Il dato statistico delle assoluzioni, insomma, conforta ma non dimostra che l'attuale assetto sia quello che garantisce di più dall'errore giudiziario.

Ha certamente ragione il Presidente Castelli quando afferma che il problema, evidentemente, non può essere quello di un pregiudizio (contro l'imputato) generato dalla colleganza, ed è questo un punto che, in aggiunta alle molteplici opinioni finora stratificate nel dibattito su questo controverso tema, gioverebbe chiarire anche nel dibattito interno all'avvocatura.

Credo che la disfunzione maggiore che la commistione delle carriere genera non derivi affatto dalla colleganza fra due soggetti del processo, quanto *dalla comunanza del ruolo istituzionale* (evito di parlare di "funzioni" per non generare equivoci sull'attuale assetto ordinamentale) che coinvolge pubblico ministero e giudice, a partire dal dovere di *esercizio dell'azione penale* fino al dovere di *applicazione della legge penale*, ruoli ontologicamente diversi (*accusare* e *giudicare*) gestiti da soggetti che appartengono alla medesima funzione dello Stato.

Questo assetto genera, già di per sé confusione (il Presidente Castelli accenna all'assimilazione nell'opinione pubblica tra p.m. e giudice, fatto che dovrebbe essere di per sé "scandaloso" ma che invece viene vissuto addirittura come dato connotato di positività, nel senso della comune percezione *giurisdizionale* dei due ruoli) e non aiuta a comprendere che qualunque sentenza, per essere giusta ed accettata dal destinatario e dai cittadini, dovrebbe essere emessa da chi non ha altro in comune con le parti processuali se non il compito dell'applicazione corretta della legge.

A sostegno della bontà dell'attuale sistema ordinamentale si sostiene che l'indipendenza del pubblico ministero dal potere politico ha consentito di aprire squarci sulla vita del Paese, anche attraverso inchieste scomode che hanno disturbato, dalla metà degli anni 70 in poi, il manovratore (spesso identificato con la classe politica nel suo complesso e non con il singolo imputato): ciò che sostiene il Presidente Castelli è verissimo, ma il punto è che nessuno vuole introdurre un ordinamento del pubblico ministero assoggettato all'esecutivo, ed è bene che si dica anche da parte degli avvocati che l'indipendenza del pubblico ministero è certamente un valore fondamentale della giurisdizione al pari dell'indipendenza del giudice e di quella dell'avvocato.

Ciò che, invece, non convince è l'argomento della "cultura della giurisdizione" che apparterrebbe oggi al pubblico ministero così come al giudice: a prescindere dalla genericità della definizione, l'unica cultura che dovrebbe appartenere al pubblico ministero, non meno che al giudice ed all'avvocato, è quella della legalità, cioè del rispetto della legge, a cominciare dalle norme processuali anche quando scomode o ritenute superflue e non sanzionate da nullità.

Al di là degli aspetti tecnici, il Presidente Castelli pone un problema più ampio, che riguarda l'assetto della nostra stessa vita democratica: si chiede, e ci invita a riflettere, in sostanza, sul se il rendere il pubblico ministero indipendente (dalla carriera del giudice) non possa comportare il rischio di un pubblico ministero isolato e fortissimo, feroce, indifferente alle ragioni degli indagati, insofferente per le decisioni giudiziarie non consone e sensibile solo alle spinte repressive di difesa sociale.

Certo, tutto ciò va considerato con grande attenzione ma ci chiediamo se davvero la formazione e la carriera (autonoma) del pubblico ministero non possa comprendere, fuori dalla rarissima patologia della commissione di reati, una deontologia rigorosa e trasparente e se, non da ultimo, non debba essere proprio questo il ruolo di argine di un giudice autorevole e forte, svincolato dall'abbraccio (nella carriera) con il pubblico ministero e garante del rispetto dei diritti.

Le preoccupanti vicende di questi giorni che hanno investito il funzionamento del CSM (organo di governo autonomo, non di autogoverno), dimostrano che il sistema di massima commistione delle carriere espone l'intero corpo della magistratura ad una delegittimazione che investe tutti ed alla quale occorre porre tempestivamente rimedio.

Seguirà la verifica delle accuse, ci auguriamo davanti ad un giudice imparziale e terzo.

Eustacchio Porreca